

Massima numero 177 del 28 ottobre 2015

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentata dalla S.P.E.L. S.r.l. – Procedura aperta per “intervento di completamento dei lavori di manutenzione straordinaria del Comune di Milano, via Tracia nn.5 e 7 e via Preneste, n.8”. Importo a base di gara: 3.651.858,44. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. S.A. Aler (azienda lombarda edilizia residenziale) Milano

Riferimenti normativi: Art.75 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; Artt. 20 e 21 e art. 65 comma 1 del Codice amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005); Art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; Determinazione n.1 del 8 gennaio 2015

Parole chiave: Cauzione provvisoria in procedura telematica - sottoscrizione fideiussore-mancanza di firma digitale –sanzione pecuniaria - esclusione per mancata adesione a soccorso istruttorio da parte del concorrente

E' da ritenersi legittima l'esclusione disposta dalla stazione appaltante a seguito della mancata adesione alla procedura di soccorso istruttorio attuata per integrare con firma digitale del fideiussore la polizza presentata come cauzione provvisoria.